



## Uff. Ambiente

### LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Nelle società di persone (s.a.s., s.n.c.) la responsabilità dei soci è solidale ed illimitata; l'obbligo di adottare le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori grava su ciascun socio (obbligo solidale).

Nel caso quindi di inadempienze, le sanzioni saranno comminate a tutti i soci obbligati solidalmente, moltiplicando così l'addebito.

Il testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/08, art. 16) consente, però, di trasferire ad uno solo dei soci, con la delega di funzioni, la responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, purché siano rispettate determinate condizioni, e precisamente:

- la delega deve risultare da atto scritto con data certa (ad esempio si può trascrivere su un registro dei verbali vidimato);
- il delegato deve avere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate; - deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, oltre all'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;

In questo caso sia gli obblighi sia le sanzioni gravano solo in capo al delegato.

Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio CNA Ambiente e Sicurezza, sig.ra Laura Rosati  
tel. 0332/285053 int 129, mail [lrosati@cnavarese.it](mailto:lrosati@cnavarese.it)